



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 dell'8/6/2022

Articolo 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.
2. Il Regolamento si propone di applicare i principi di sussidiarietà e partecipazione attiva da parte dei cittadini per lo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Montebello Vicentino.

Articolo 2

Volontariato

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
3. Il volontariato civico integra i servizi resi dal terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare, con l'originalità del loro apporto, forme di intervento innovative.

Articolo 3

Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato e riguarda unicamente gli ambiti di cui al successivo art. 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari..

Articolo 4

Ambiti di intervento

1. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. Gli ambiti nei quali possono svolgersi le attività del servizio civico volontario sono i seguenti:
 - a) Ambito sociale: rientrano le attività nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria, socio-educativa, con interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - b) Ambito civile e ambientale: rientrano le attività nell'area della tutela della qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della protezione dei diritti della persona;
 - c) Ambito amministrativo e culturale: rientrano le attività nell'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative,

sportive e turistiche. In questo ambito sono comprese anche le attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione, nella gestione di sale pubbliche, della biblioteca, dei musei, per meglio adeguare i servizi alle esigenze dell'utenza.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da apposita legge.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento per l'utilizzo dei volontari, individuando i servizi nei quali i volontari potranno essere inseriti.

Articolo 5 Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.

2. Sono iscritti nel Registro i cittadini che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

4. Il Registro è tenuto dall'ufficio segreteria e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 Bando e domande di iscrizione

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. I cittadini e le cittadine che intendono collaborare con il Comune in qualità di volontari, presentano la loro domanda, in carta semplice, su modulistica appositamente predisposta. Le domande dovranno indicare le generalità complete del volontario e la sua residenza, il possesso dei requisiti richiesti, la/le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di tempo, l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

4. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno; vengono esaminate dall'Ufficio segreteria, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata. I provvedimenti devono essere portati a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 7 Requisiti

1. Il cittadino che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:

- a. essere maggiorenne
- b. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici
- c. se cittadino extra UE, essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità
- d. essere in possesso di un certificato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale.

2. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

3. Nel procedimento di iscrizione all'albo o nella successiva scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione, credo politico o eventuali disabilità.

Articolo 8 Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego dei mezzi di proprietà dell'ente.

Articolo 9 Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

Articolo 10 Modalità di individuazione ed espletamento del servizio di volontariato

1.1 I volontari inseriti nell'Albo verranno utilizzati seguendo il principio della rotazione, in base ad un piano di impiego concordato con gli stessi.

2. Il Responsabile del settore competente per ciascun ambito di intervento, una volta verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di volontariato civico, contatta il volontario e verifica la sua disponibilità. In caso affermativo, prima dell'inizio del servizio lo informa per iscritto circa i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato, con specifica attenzione per quanto riguarda le norme di prevenzione e sicurezza. Il volontario civico sottoscrive per accettazione.

4. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del volontario civico, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi con il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; provvede inoltre, laddove necessario, alla fornitura di dispositivi di protezione individuale che non siano già in possesso del volontario, alle coperture assicurative dei volontari civili impiegati contro gli infortuni e per la R.C.T.

5. Al volontario civico viene assegnato un cartellino identificativo riportante il logo del Comune, le generalità del volontario e la dicitura "volontario civico". Tale cartellino identificativo deve essere portato ben visibile durante lo svolgimento del servizio affidato.

6. Il volontario civico è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite in merito allo svolgimento del servizio, osservando le dovute normative e prestando opportuna diligenza. Deve operare con puntualità, discrezione e rispetto della dignità della funzione cui è ammesso. Non deve in alcun

modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali. Deve svolgere la propria attività nel rispetto degli utenti e dei cittadini.

7. E' compito del Responsabile dell'ufficio in cui vengono impiegati i volontari, vigilare sul regolare svolgimento e sui risultati dell'attività di volontariato.

8. Le funzioni di coordinamento di tutti i servizi vengono svolte dal Responsabile dell'area amministrativa.

Articolo 11

Rinuncia, revoca, cessazione

1. Il volontario civico ha facoltà di ritirare la propria disponibilità richiedendo in qualunque momento la cancellazione dall'albo con comunicazione scritta. Il volontario ha altresì la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il servizio di volontariato in atto dando preventivamente comunicazione scritta.

2. Il Comune può revocare, tramite comunicazione scritta da inviare all'interessato, l'iscrizione all'Albo dei volontari civici in caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento del servizio, o per riscontrate irregolarità e comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui agli artt. 8, 9, 10, 12 e 14.

3. L'amministrazione comunale ha inoltre facoltà di cessare in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario qualora venisse meno la necessità di utilizzo.

Articolo 12

Uso delle attrezzature

1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali dispositivi di protezione individuale. In caso di cessazione del servizio, tutto il materiale dovrà essere riconsegnato dal volontario al Responsabile del servizio.

2. E fatto assoluto divieto ai volontari iscritti all'Albo di accettare qualsiasi forma di compenso, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.

3. Nello svolgimento del servizio i volontari civici possono essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente regolamento. L'uso di tali risorse dovrà avvenire con la diligenza del buon padre di famiglia e, in ogni caso, con la massima cura.

Articolo 13

Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'iscrizione all'Albo comunale del Volontariato Civico non preclude in alcun modo l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato o comunque ad associazioni appartenenti al terzo settore.

2. L'attività di volontariato svolta da parte delle organizzazioni di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge in materia di enti no-profit, dai rispettivi statuti e regolamenti e da eventuali specifici accordi e convenzioni.

Articolo 14

Privacy e Codice di comportamento

1. Per quanto inerente al trattamento dei dati personali, il volontario si impegna a rispettare il Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla Protezione dei Dati Personali" e le norme regolamentari dell'ente, per i dati di cui può venire a conoscenza durante l'attività.

2. Il volontario deve attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di G.C. n. 120 del 22.12.2021,

pubblicato sul sito web dell'ente www.comune.montebello.vi.it alla sezione "Amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali".

Articolo 15

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione ed è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.